

**ACCORDO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679**

TRA

[ ], con sede legale in [ ], C.F. e P.IVA [ ], in persona del proprio legale rappresentante pro tempore ("Società" o "Titolare")

E

Sixtema S.p.A., con sede legale in Via Marco e Marcelliano n. 45, 00147 Roma (Italia) C.F. e P.IVA n. 09884901001 in persona del proprio CEO ("Sixtema" o "Responsabile")

(la Società e Sixtema ciascuna singolarmente, anche "Parte" e, congiuntamente, "Parti").

**Premesso che**

- A. Sixtema e la Società hanno concluso, in data [inserire data], un contratto avente ad oggetto [inserire una breve descrizione dell'oggetto del Contratto] ("Contratto"), nelle modalità condivise tra le Parti;
- B. per l'esecuzione del Contratto, Sixtema è tenuta a svolgere, per conto della Società, attività di trattamento di dati personali di cui la Società è titolare, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 ("Regolamento" o "GDPR");
- C. la Società, prima di affidare a Sixtema lo svolgimento dei Servizi, ha valutato che Sixtema ha posto in essere misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. ("Codice Privacy") e, in genere, della normativa *data protection* applicabile, ivi inclusi i provvedimenti e le linee guida emesse dalle Autorità di controllo competenti e dal Comitato Europeo per la Protezione dei Dati ("EDPB"), e ad assicurare la tutela dei dati personali trattati e dei diritti delle persone fisiche a cui questi si riferiscono ("Interessati"), tenuto conto della natura dei dati personali trattati, delle finalità per cui tali dati sono trattati e del contesto dell'organizzazione;
- D. con il presente accordo ("Accordo"), la Società intende nominare Sixtema quale proprio responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 28, GDPR, e fornirle le istruzioni funzionali a disciplinare le attività di trattamento dei dati personali di cui la Società è titolare affidate alla stessa Sixtema.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

**1. Premesse e allegati**

- 1.1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del Accordo.

**2. Interpretazione**

- 2.1. Quando l'Accordo utilizza termini definiti nel GDPR, tali termini hanno il medesimo significato di cui al Regolamento.
- 2.2. Le clausole di cui all'Accordo vanno lette alla luce delle disposizioni del GDPR, del Codice Privacy, e, in genere, della normativa *data protection* applicabile.



- 2.3. Le clausole di cui all'Accordo non devono essere interpretate in un senso che non sia conforme ai diritti e agli obblighi previsti nel Regolamento, nel Codice Privacy, e, in genere, nella normativa data protection applicabile, e/o che pregiudichi i diritti e le libertà fondamentali degli Interessati.

### **3. Gerarchia**

- 3.1. In caso di contraddizione tra le clausole dell'Accordo e le disposizioni di accordi correlati, vigenti tra le Parti alla data dell'Accordo, o conclusi successivamente, le clausole dell'Accordo avranno prevalenza.

### **4. Descrizione del trattamento**

- 4.1. I dettagli dei trattamenti, in particolare le categorie di dati personali e le finalità del trattamento per le quali i dati personali sono trattati dal Responsabile per conto del Titolare, sono specificati nell'allegato I.

### **5. Obblighi delle Parti**

- 5.1. Fermo restando quanto sancito dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, il Titolare è obbligato a:

- 5.1.1. determinare la tipologia di dati personali che il Responsabile può trattare nell'ambito del rapporto stabilito tra le Parti, e fornire chiare e precise istruzioni per iscritto a Sixtema in merito al trattamento configurato;
- 5.1.2. garantire che agli Interessati siano state fornite sufficienti informazioni, in conformità con le disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati personali, in merito al trattamento dei loro dati personali;
- 5.1.3. garantire che sussiste una base legale per il trattamento dei dati personali degli Interessati, inclusi i necessari consensi qualora siano richiesti dalle norme applicabili in materia di protezione dei dati personali;
- 5.1.4. garantire che il trattamento che Sixtema è tenuto ad effettuare per conto della Società, ai sensi del presente Accordo, avvenga nel rispetto di tutti i doveri e gli obblighi che gravano sul Titolare ai sensi delle disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati personali.

- 5.2. Fatti salvi gli altri obblighi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, il Responsabile si impegna a:

- 5.2.1. trattare i dati personali soltanto sulla base del presente Accordo dei relativi allegati e su istruzione documentata impartita dal Titolare, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il Responsabile. In tal caso, il Responsabile informa il Titolare circa tale obbligo giuridico prima di effettuare l'ulteriore trattamento, a meno che il diritto applicabile lo vieti per rilevanti motivi di interesse pubblico. Il Titolare può anche impartire istruzioni successive per tutta la durata del trattamento dei dati personali. Tali istruzioni sono sempre documentate;
- 5.2.2. informare immediatamente il Titolare qualora, ad avviso del Responsabile, un'istruzione impartita dal Titolare sia in violazione del Regolamento o di altre disposizioni di legge applicabili in materia di protezione dei dati personali. In tal caso, il Titolare si impegna a modificare le istruzioni oggetto della segnalazione, fermo restando che, in nessun caso, Sixtema potrà ritenersi responsabile di eventuali violazioni della normativa applicabile derivanti dalla istruzione contestata;



- 5.2.3. trattare i dati personali soltanto per le finalità specifiche del trattamento di cui all'allegato I, salvo ulteriori istruzioni del Titolare;
- 5.2.4. trattare i dati personali soltanto per la durata specificata nell'allegato I;
- 5.2.5. mettere in atto le misure di sicurezza tecniche e organizzative specificate nell'allegato II. Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, le Parti tengono debitamente conto dello stato dell'arte, dei costi di attuazione per Sixtema, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi per gli Interessati e di eventuali violazioni dei dati personali;
- 5.2.6. concedere l'accesso ai dati personali oggetto di trattamento ai membri del suo personale o a suoi collaboratori soltanto nella misura strettamente necessaria per l'attuazione e la gestione del Contratto e/o dei Servizi. Il Responsabile garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si sono impegnate alla riservatezza o hanno un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- 5.2.7. applicare limitazioni specifiche e/o garanzie supplementari qualora il trattamento riguardi dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, dati genetici o dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, o dati relativi a condanne penali e a reati ("**Dati sensibili**" o "**Dati Particolari**");
- 5.2.8. adottare misure che gli consentano di dimostrare il rispetto dell'Accordo;
- 5.2.9. rispondere adeguatamente alle richieste di informazioni del Titolare relative al trattamento dei dati conformemente all'Accordo, e mettere a disposizione del Titolare le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto da parte del Responsabile degli obblighi di cui all'Accordo e di quelli che derivano direttamente dal Regolamento e/o dalla normativa data protection applicabile. Su richiesta del Titolare, il Responsabile consente e contribuisce alle attività di revisione delle attività di trattamento di cui all'Accordo, se vi sono evidenze o indizi di inosservanza. Il Titolare può scegliere di condurre l'attività di revisione autonomamente o incaricare un consulente indipendente. Le attività di revisione potranno essere effettuate con un preavviso ragionevole non inferiore a 30 giorni lavorativi dalla data in cui il Responsabile riceve comunicazione dal Titolare in merito alla propria intenzione di effettuare una attività di revisione. I costi delle attività di revisione saranno sostenuti dal Titolare che si impegna altresì a dare preventiva comunicazione al Responsabile delle generalità dei soggetti incaricati delle verifiche.
- 5.2.10. notificare al Titolare del trattamento eventuali richieste provenienti dagli Interessati, non rispondere egli stesso alle richieste, a meno che sia stato autorizzato in tal senso dal Titolare, e assistere il Titolare nell'adempimento degli obblighi di rispondere alle richieste degli Interessati per l'esercizio dei loro diritti;
- 5.2.11. tenuto conto della natura del trattamento dei dati e delle informazioni a disposizione del Responsabile e ferma restando la esclusiva responsabilità del Titolare nello svolgimento di tali attività, assistere il Titolare nelle eventuali attività connesse alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali



di cui all'art. 35 del Regolamento e, se richiesto, cooperare con il Titolare nell'ambito delle consultazioni preventive di cui all'art. 36 del Regolamento;

- 5.2.12. assistere il Titolare nell'obbligo di garantire che i dati personali siano esatti e aggiornati;
- 5.2.13. assistere il Titolare nell'adempimento degli obblighi in materia di misure di sicurezza tecniche ed organizzative di cui all'art. 32 del Regolamento, nella misura prevista ai sensi dell'allegato II;
- 5.2.14. tenuto conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile, assistere il Titolare nell'adempimento degli obblighi in materia di notificazione dei dati personali che incombono su quest'ultimo ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento. Nello specifico:
  - 5.2.14.1. in caso di violazione riguardante i dati trattati dal Titolare, il Responsabile assiste il Titolare, per quanto di propria competenza in ragione dei rapporti contrattuali in essere tra le Parti: (i) nel notificare, ove opportuno/necessari ai sensi del GDPR, la violazione dei dati personali alla o alle Autorità di controllo competenti; (ii) nell'ottenere le informazioni che, in conformità dell'articolo 33, paragrafo 3, del Regolamento, devono essere indicate nella notifica del Titolare; (iii) nell'adempiere, in conformità dell'articolo 34 del Regolamento, all'obbligo di comunicare senza ingiustificato ritardo la violazione dei dati personali agli Interessati, qualora la violazione dei dati personali sia suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.
  - 5.2.14.2. In caso di violazione dei dati personali trattati dal Responsabile, quest'ultimo ne dà notifica al Titolare senza ingiustificato ritardo dopo esserne venuto a conoscenza. La notifica del Responsabile al Titolare contiene almeno: (x) una descrizione della natura della violazione; (y) i recapiti di un punto di contatto del Responsabile presso il quale possono essere ottenute maggiori informazioni; (z) indicazioni in merito a probabili conseguenze della violazione dei dati personali e le misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione o per attenuarne i possibili effetti negativi. Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale del Responsabile al Titolare contiene le informazioni disponibili in quel momento; le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili.
- 5.2.15. cancellare o restituire - a scelta del Titolare - tutti i dati personali oggetto di trattamento in caso di cessazione dell'efficacia del presente Accordo, salvi gli obblighi di conservazione dei dati personali eventualmente derivanti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;
- 5.2.16. non comunicare a terzi, salvo quanto previsto dall'articolo 6 ovvero in caso di consenso espresso in forma scritta del Titolare, i dati personali oggetto di trattamento;

## 6. Designazione di sub-responsabili

- 6.1. Il Responsabile ha l'autorizzazione generale del Titolare per ricorrere a sub-responsabili del trattamento ("**Sub-responsabili**") sulla base di un elenco concordato e qui allegato sub **Allegato III**. Il Responsabile informa specificamente per iscritto il Titolare di eventuali modifiche previste di tale elenco riguardanti l'aggiunta o la



sostituzione di *Sub*-responsabili con un anticipo di almeno 30 giorni lavorativi, dando così al Titolare tempo sufficiente per poter opporsi a tali modifiche prima del ricorso al o ai *Sub*-responsabili in questione. Il Responsabile fornisce al Titolare le informazioni necessarie per consentirgli di esercitare il diritto di opposizione.

- 6.2. Qualora il Responsabile ricorra a un *Sub*-responsabile per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento, il contratto che disciplina i rapporti tra Responsabile e *Sub*-responsabile dovrà prevedere l'imposizione, nei confronti del *Sub*-responsabile, di obblighi nella sostanza equivalenti a quelli gravanti sul Responsabile ai sensi del presente Accordo.
- 6.3. Il Responsabile si assicura che il *Sub*-responsabile rispetti gli obblighi a cui il Responsabile è soggetto a norma dell'Accordo e del Regolamento.
- 6.4. Il Responsabile rimane responsabile nei confronti del Titolare dell'adempimento degli obblighi del *Sub*-responsabile del trattamento derivanti dal contratto che questi ha stipulato con il Responsabile, notificando al Titolare eventuali gravi inadempimenti, da parte del *Sub*-responsabile, degli obblighi contrattuali ove questi possano comportare una violazione del Regolamento.

## **7. Trasferimenti internazionali**

- 7.1. Qualunque trasferimento di dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale da parte del Responsabile è effettuato soltanto su istruzione documentata del Titolare o per adempiere a un requisito specifico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il Responsabile, e nel rispetto del capo V del Regolamento.
- 7.2. Il Titolare conviene che, qualora il Responsabile ricorra a un *Sub*-responsabile conformemente al precedente articolo 6 per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare e tali attività di trattamento comportino il trasferimento di dati personali ai sensi del capo V del Regolamento, il Responsabile e il *Sub*-responsabile possono garantire il rispetto del capo V del Regolamento utilizzando le clausole contrattuali tipo adottate dalla Commissione conformemente all'articolo 46, paragrafo 2, del Regolamento, purché le condizioni per l'uso di tali clausole contrattuali tipo siano soddisfatte.

## **8. Durata ed effetti dell'Accordo**

- 8.1. Il presente Accordo è efficace dal momento della sottoscrizione. Esso cesserà di avere efficacia in caso di cessazione, a qualsiasi causa dovuta, dell'efficacia del Contratto.

## **9. Inosservanza dell'Accordo, recesso e risoluzione**

- 9.1. Qualora il Responsabile violi gli obblighi che gli incombono a norma dell'Accordo, il Titolare può dare istruzione al Responsabile di sospendere il trattamento dei dati personali fino a quando quest'ultimo non rispetti l'Accordo. Il Responsabile informa prontamente il Titolare qualora, per qualunque motivo, non sia in grado di rispettare l'Accordo.
- 9.2. Il Titolare ha diritto di risolvere l'Accordo per quanto riguarda il trattamento dei dati personali conformemente alle presenti clausole qualora:



- 9.2.1. il trattamento dei dati personali da parte del Responsabile sia stato sospeso dal Titolare in conformità al precedente paragrafo 9.1 e il rispetto delle clausole dell'Accordo non sia ripristinato entro un termine ragionevole in ogni caso entro un mese dalla sospensione;
- 9.2.2. il Responsabile violi in modo sostanziale o persistente le clausole dell'Accordo o gli obblighi che gli incombono a norma del Regolamento e/o della normativa data protection applicabile;
- 9.2.3. il Responsabile non rispetti una decisione vincolante di un organo giurisdizionale competente o della o delle Autorità di controllo competenti per quanto riguarda i suoi obblighi in conformità all'Accordo o al Regolamento e/o della normativa data protection applicabile.
- 9.3. Il Responsabile ha il diritto di risolvere l'Accordo per quanto riguarda il trattamento dei dati personali a norma delle presenti clausole qualora, dopo aver informato il Titolare che le sue istruzioni violano i requisiti giuridici applicabili, il Titolare del trattamento insista sul rispetto delle istruzioni.

#### **10. Clausola di adesione successiva**

- 10.1. Qualunque entità che non sia una Parte può, con l'accordo di tutte le Parti, aderire all'Accordo in qualunque momento, in qualità di titolare del trattamento o di responsabile del trattamento, compilando gli allegati e firmando l'allegato IV.
- 10.2. Una volta compilati e firmati gli allegati di cui al precedente paragrafo, l'entità aderente è considerata Parte dell'Accordo e ha i diritti e gli obblighi di un titolare del trattamento o di un responsabile del trattamento, conformemente alla sua designazione nell'allegato IV.
- 10.3. L'entità aderente non ha diritti od obblighi derivanti a norma dall'Accordo per il periodo precedente all'adesione.

#### **11. Disposizioni finali**

- 11.1. Il corrispettivo del Responsabile per l'esecuzione del presente Accordo si intende ricompreso nel corrispettivo concordato dalle Parti per l'esecuzione del Contratto.
- 11.2. L'invalidità, inefficacia o inapplicabilità di talune disposizioni del presente Accordo non inficia la validità, efficacia o applicabilità delle altre disposizioni del presente Accordo. Le Parti si impegnano a sostituire una disposizione invalida, inefficace o altrimenti inapplicabile con una disposizione valida ed efficace che si avvicini all'intento originario dal punto di vista economico. Lo stesso vale per le disposizioni mancanti.
- 11.3. Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana, con esclusione delle norme di diritto internazionale privato.
- 11.4. Ogni controversia relativa alla validità, efficacia e interpretazione del presente Accordo è devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.
- 11.5. Le modifiche e le integrazioni all'Accordo devono essere approvate in forma scritta dalle Parti. Lo scambio di *email* non integra il requisito della forma scritta. Gli accordi orali sono inefficaci. Per tutto quanto non espressamente in questa sede previsto, il presente Accordo è disciplinato dalle disposizioni di legge applicabili.
- 11.6. Il mancato esercizio ad opera di una delle Parti di un qualsiasi diritto o facoltà garantiti dalla legge o dal presente Contratto non costituirà rinuncia a tali diritti e facoltà.
- 11.7. Le Parti danno atto che il presente Contratto è stato oggetto di trattativa individuale e che, pertanto, gli articoli 1341 e 1342, c.c., non trovano applicazione.





TINEXTA GROUP

[LUOGO E DATA]

[-]

Sixtema



**ALLEGATO I****DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO**

*A. Categorie di interessati i cui dati personali sono trattati*

.....

*B. Categorie di dati personali trattati*

.....

*C. Dati particolari trattati (se del caso) e limitazioni o garanzie applicate che tengono pienamente conto della natura dei dati e dei rischi connessi, ad esempio una rigorosa limitazione delle finalità, limitazioni all'accesso (tra cui accesso solo per il personale che ha seguito una formazione specializzata), tenuta di un registro degli accessi ai dati, limitazioni ai trasferimenti successivi o misure di sicurezza supplementari.*

.....

*D. Natura del trattamento*

.....

*E. Finalità per le quali i dati personali sono trattati per conto del titolare del trattamento*

.....

*F. Durata del trattamento*

.....

*Per il trattamento da parte di (sub-)responsabili del trattamento, specificare qui di seguito le medesime informazioni di cui sopra in relazione ai trattamenti svolti dal subresponsabile.*





**ALLEGATO II****MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE PER GARANTIRE LA SICUREZZA DEI DATI**

**A. Misure di sicurezza tecniche e organizzative richieste al e messe in atto dal Responsabile per garantire un adeguato livello di sicurezza e per essere in grado di fornire assistenza al Titolare.**

*[Inserire descrizione delle misure di sicurezza tecniche e organizzative messe in atto dal o dai responsabili del trattamento (comprese le eventuali certificazioni pertinenti) per garantire un adeguato livello di sicurezza, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e della finalità del trattamento, nonché dei rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche]*

**B. Misure specificamente previste per la condivisione dei dati personali con eventuali Sub-responsabili, e misure tecniche e organizzative che l'eventuale Sub-responsabile deve prendere per essere in grado di fornire assistenza al Titolare.**



**ALLEGATO III**

**ELENCO DEI SUB-RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO**

Il Responsabile si avvale dei seguenti sub-responsabili del trattamento:

1. Nome: .....

Indirizzo: .....

Descrizione del trattamento:

.....

2. Nome: .....

Indirizzo: .....

Descrizione del trattamento:

.....



**ALLEGATO IV**

**ELENCO DELLE PARTI ADERENTI AL CONTRATTO**

**Titolare/i del trattamento:** *[Identità e dati di contatto del/dei titolari del trattamento e, ove applicabile, del suo/loro responsabile della protezione dei dati]*

1. Nome: .....

Indirizzo: .....

Nome, qualifica e dati di contatto del referente: .....

Firma e data di adesione: .....

2. Nome: .....

[...]  
.....

**Responsabile/i del trattamento** *[Identità e dati di contatto del/dei responsabili del trattamento e, ove applicabile, del suo/loro responsabile della protezione dei dati]*

1. Nome: .....

Indirizzo: .....

Nome, qualifica e dati di contatto del referente: .....

Firma e data di adesione: .....

2. Nome: .....

[...]  
.....

